

*Decreto legge n. 168/2004*  
L'imposta di bollo apre al telematico

*Si potrà pagare anche tramite un intermediario convenzionato  
che rilascerà un apposito contrassegno sostitutivo delle marche*

La legge 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del decreto legge n. 168 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 178, supplemento ordinario n. 136, del 31/7/2004, e in vigore dal 1° agosto), ha modificato la disciplina dell'imposta di bollo (Dpr n. 642/72), introducendo novità per la riscossione dell'imposta, rettificando la misura dell'aggio spettante ai soggetti autorizzati a riceverne il pagamento in via telematica e variando gli importi indicati nelle tariffe allegate al suddetto decreto.



L'articolo 3, comma 1, del Dpr n. 642/72, rubricato "Modi di pagamento", prevede il pagamento dell'imposta di bollo:

- in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata (articoli 4 e 9)
- in modo straordinario, mediante l'apposizione di marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone (articoli 11 e 12)
- in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità di cui all'articolo 15, o ad altri uffici autorizzati (decreto n. 127/02) o mediante versamento in conto corrente postale.

A tale riguardo, la legge n. 191/2004, all'articolo 1-bis, comma 10, aggiunge alle ormai consolidate modalità di pagamento dell'imposta di bollo, un'ulteriore possibilità tramite intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, un apposito contrassegno sostitutivo delle marche da bollo.

Tale modalità di pagamento sarà resa operativa soltanto successivamente all'emanazione di apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che stabilirà le caratteristiche, le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dall'intermediario stesso, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate.

A seguito dell'introduzione della figura degli intermediari tra le modalità di pagamento, risulta modificato anche l'articolo 39 del Dpr n. 642/72, che dovrebbe così risultare:

*La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30/6/2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.*

*Ai soggetti autorizzati compete l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:*

- 1) rivenditori di generi di monopolio, 5 per cento
- 2) ufficiali giudiziari, 0,75 per cento
- 3) distributori diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2), 2 per cento.

*Invece, sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno da parte degli intermediari, l'aggio sarà calcolato nella misura stabilita dalla convenzione suddetta.*

Prima di esaminare in particolare le modifiche apportate alle tariffe allegate al Dpr n. 642/72, si ritiene opportuno richiamare la distinzione di cui all'articolo 2 del citato decreto, tra imposta di bollo dovuta sin dall'origine e imposta di bollo dovuta in caso d'uso.

La prima si riferisce ad atti, documenti e registri assoggettati ad imposta di bollo già all'atto dell'emissione, prima, cioè, di qualsiasi scritturazione, se formati nello Stato; la seconda, invece, si riferisce ad atti, documenti e registri, quando sono presentati agli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Con la legge n. 191/2004, le tariffe risultano così variate:

Articolo della Tariffa	Tipologia di atti	Importi al 31/7/2004	Importi dal 1/8/2004
Art. 1, c. 1 bis	Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 c.c.	320.000 lire	176 euro
Art. 1, c. 1 ter	Domande, denunce e atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese e inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico, da ditte individuali	41,32 euro	32 euro
Art. 1, c. 1 ter	Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico, da società di persone	41,32 euro	45 euro
Art. 1, c. 1 ter	Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico, da società di capitali	41,32 euro	50 euro
Art. 6, c. 1 lett. a)	Cambiali emesse e pagabili nello Stato	Per ogni mille lire o frazione, 12 lire	12 per mille
Art. 6, c. 1 lett. b)	Cambiali emesse nello Stato e pagabili all'estero	Per ogni mille lire o frazione, 9 lire	9 per mille
Art. 6, c. 2	Vaglia cambiari	Per ogni mille lire o frazione, 11 lire	11 per mille
Art. 6, commi 3-8	Altre tipologie cambiarie	Per ogni milione di	0,1 per mille

		lire o frazione, 100 lire	
Art. 10, c. 1 lett. a)	Emessi in conformità del R.D. n. 1736 del 21/12/1933	Per ogni mille lire ad anno 6 lire	6 per mille per ogni anno
Art. 10, c. 2	Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia	Per ogni mille lire ad anno 4 lire	4 per mille per ogni anno
Art. 14, c. 1	Ricevute, lettere e ricevute di accredito e altri documenti: - importo non superiore a 100.000 lire - importo oltre 100.000 lire e fino a 250.000 - importo oltre 250.000 lire e fino a 500.000 - importo oltre 500.000 lire e fino a 1 milione - importo oltre 1.000.000 lire	1.000 lire 2.000 lire 4.000 lire 7.000 lire 10.000 lire	1,29 euro 1,29 euro Invariato Invariato Invariato
Art. 29, c. 1 lett. c)	Titoli di credito provenienti dall'estero	Per ogni milione di lire o frazione, 100 lire	0,1 per mille

Sono abrogate le tariffe relative agli articoli 8 (duplicati e copie di cambiali e altri titoli di credito), 15 (buoni di acquisto e altri titoli simili) e 29, comma 1, lettera a) (assegni circolari provenienti dall'estero) del Dpr n. 642/1972.

Inoltre, in tutte le tariffe allegate al Dpr n. 642/72, laddove viene riportata l'imposta di bollo pari a 10,33 euro, questa deve ritenersi aumentata a 11,00 euro.

Le modifiche alla misura dell'imposta hanno effetto immediato sugli atti emessi dopo l'entrata in vigore della legge; pertanto, la liquidazione dell'imposta deve tener conto delle variazioni intervenute limitatamente a tali atti (ciò assume particolare rilevanza in caso di pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale; circolare del 02/01/1984, prot. n. 1/301333).

*[Daniela Carrino e Miriam Cosmai](#)*

( da [www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it) )